



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 21/01/2010**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 24 dicembre 2009, n. 613**

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 8,00 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Palagianello località "Masseria Martellotta" (Ta), ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società 9 Ren Asset S.r.l., con sede legale in Roma (Rm).

Il giorno 24 dicembre 2009, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

la Società Egade S.r.l., con nota prot. n. 38/4133 del 15.04.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 8,00 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Palagianello, località "Masseria Martellotta" (Ta);

la richiesta di rilascio dell'autorizzazione unica proposta dalla Società Egade Srl non è soggetta alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. 11/2001 e s.m.i.;

con nota prot. n. 5680 del 20.05.2009 è stato comunicato il cambio di denominazione della Società da Egade S.r.l. a 9 Ren Asset S.r.l.;

con nota prot. n. 7255 del 02.07.2009 è stata convocata la prima riunione della conferenza di servizi per il giorno 08 settembre 2009.

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 9173 del 25.08.2009, rilascia nullaosta provvisorio alla costruzione ed all'esercizio dell'intero impianto, limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti e avvicinamenti le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nullaosta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n. 14659 del 03.09.2009, rilascia nulla osta in quanto l'intervento non rientra in aree sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 6081 del 19.05.2009, rilascia nulla osta a condizione che:
  - sia elaborata la Carta Archeologica del territorio interessato dalle opere in progetto; la redazione della carta georeferenziata dovrà essere affidata ad archeologi o Società di archeologi accreditati presso questa Soprintendenza e di comprovata esperienza;
  - tutti i lavori previsti in progetto che comporteranno movimenti di terreno siano eseguiti sotto controllo esterno;
  - i lavori dovranno essere sospesi nei tratti interessati, nel caso di rinvenimenti, per gli accertamenti e le determinazioni di competenza;
  - sia previsto l'affidamento degli incarichi di assistenza scientifica ad archeologi esterni, per gli eventuali accertamenti archeologici, mentre l'esecuzione dei lavori di scavo, da effettuarsi a mano, sia affidata a ditte in possesso di qualificazione SOA OS25. I lavori di verifica si dovranno svolgere sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza;
  - sia data comunicazione della data di inizio lavori;

- l'onere finanziario per le indagini preliminari, per l'attività di sorveglianza e per gli eventuali accertamenti siano a carico della Società proponente.

Si conferma, inoltre così come riportato nella nota prot. n. 11232 del 06.10.2009, il nulla osta alla realizzazione del cavidotto ai sensi di quanto disposto del D.M. 20.03.1980 e 22.12.1983 in materia di tutela delle aree tratturali, poiché il tratto del Regio Trattarello è attualmente ricalcato dalla strada comunale asfaltata n. 55 e comunque non compromesso dai lavori da realizzare;

- Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale di Taranto, prot. n. 11920 del 24.07.2009, conferma la non assoggettabilità dell'intervento all'acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi, come riportato nella nota prot. n. 11056 del 09.07.2009. Si precisa, inoltre, che il titolare dell'impianto è tenuto a rispettare le norme relative alla sicurezza impiantistica di cui alla L. 186/1968; al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 37/2008 e in caso di presenza di lavoratori, quelle di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e al decreto Ministero dell'Interno 10.03.1998 e s.m.i.;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica, prot. n. 9453 del 18.09.2009, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici rilevato che l'impianto ricade in Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P ne soggetto a tutela paesaggistica ai sensi del D.L.vo 42/2004, e che le opere di connessione ricadono in ATE di tipo "C", si rilascia parere favorevole a condizione che le opere presenti in ATE di tipo "C" rispettino le prescrizioni di cui all'art. 3.15 - Zone Archeologiche delle N.T.A. del P.U.T.T.;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Struttura Tecnica Provinciale di Taranto, prot. n. 5622 del 20.05.2009, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto, fatte salve le competenze di altri Enti deputati in materia. Si fa comunque rilevare che il sito interessato ricade nel Comune di Palagianello che è simicamente qualificato in zona 3. Pertanto, eventuali opere strutturali dovranno tenere conto, in fase progettuale e procedurale, della relativa normativa. Per ciò che concerne la linea di collegamento con la cabina del Gestore di rete, le interferenze della stessa con corsi d'acqua e/o canali demaniali dovranno essere oggetto di specifiche istanze di concessione corredate di attinenti ed esaustivi elaborati e dei pareri rilasciati dall'Autorità di Bacino della Puglia;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Attività Estrattive - Servizio Provinciale Brindisi - Taranto, prot. n. 1888 del 30.03.2009, rilascia ai soli fini minerari nulla osta alla realizzazione del progetto. Nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette a tutela la società dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. 1775/1933 art. 120. Inoltre, all'atto della costruzione dell'elettrodotta si dovrà tener conto delle distanze dalle aree di cava in esercizio e/o dismesse, come previsto dal D.P.R. 09.04.1959 n. 128;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura, prot. n. 29175 del 27.07.2009 comunica che nessun parere deve essere espresso in merito all'impianto fotovoltaico in quanto sui fondi interessati non insistono attualmente oliveti o altre colture arboree per il cui abbattimento è d'obbligo acquisire apposita autorizzazione. Si precisa che resta comunque a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo di comunicare la eventuale eliminazione di impianti arborei o di altro genere, per i quali hanno ricevuto sovvenzioni a fronte dell'impegno al loro mantenimento per un periodo di tempo prefissato, in quanto potrebbe concretizzarsi la restituzione di tutto o parte del contributo ricevuto;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste Sezione di Taranto, prot. n. 1051 Tec.1/3 del 30.04.2009 comunica che l'area oggetto di intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 3267/1923;

- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 11385 del 08.09.2009 esprime parere favorevole a condizione che:

- le eventuali opere provvisoriale, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;

- per lo stoccaggio anche temporaneo dei materiali di risulta siano individuate aree non interessate dalle piene bicentinarie;
- in tutti i tratti ricadenti in “Aree ad alte pericolosità idraulica (A.P.)”, la parte superiore della trincea di posa sia adeguatamente protetta con materiali non erodibili lasciando la possibilità, attraverso opportune verifiche idrauliche, di certificare il valore molto ridotto delle erosioni dovute alle correnti idriche. In tal caso il materasso Reno potrà essere sostituito da un adeguato compattamento del materiale di riempimento della trincea;
- l’attraversamento del cavidotto sul fiume Lato mediante staffaggio dei cavi lungo la trave del ponte sia realizzata ad una quota non inferiore a quella intradossale. Tale soluzione dovrà comunque ottenere il consenso della struttura responsabile della gestione del manufatto di attraversamento, e tenere in conto che le opere di attraversamento viario possano necessitare di interventi di adeguamento al transito della piena bicentennale e che restano a carico della Società eventuali danni al cavidotto e/o oneri per la sua rimozione sostituzione;
- la cabina di consegna da realizzare nei pressi della cabina primaria di Castellaneta, in area ad alta pericolosità idraulica (AP) sia de localizzata;
- che sia dato ulteriore riscontro alle osservazioni formulate nella relazione geologica al fine di adottare gli opportuni accorgimenti;
- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente - Dipartimento Provinciale di Taranto, prot. n. 29516/09 del 21.09.2009 rilascia nulla-osta alla realizzazione ed esercizio dell’impianto a condizione che:
  - sia salvaguardata la vegetazione spontanea di pregio eventualmente presente nel sito anche in singoli elementi;
  - sia realizzata un’idonea schermatura della recinzione perimetrale con elementi arborei o arbustivi coprenti al fine di limitare l’impatto visivo;
  - sia ripristinata la finitura del piano del terreno alterato dalle attività di cantiere e l’area sia sistemata a verde;
  - sia garantita in fase di esercizio la cura del terreno dell’area di impianto, la pulizia della stessa, la manutenzione del verde, e sia fatto divieto d’uso di sostanze chimiche diserbanti;
  - siano utilizzati prodotti ecocompatibili per la pulizia dei pannelli;
- Provincia di Taranto - Settore 11 - Demanio Concessioni Espropri Patrimonio Immobiliare, prot. n. 40442 del 08.09.2009 esprime parere favorevole di massima al progetto di linea elettrica sotterranea a condizione che:
  - siano osservate le prescrizioni tecnico - amministrative che verranno impartite nel momento di stipula della Convenzione;
  - siano osservate le distanze minime dal confine stradale, come previsto dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i., per la installazione di eventuali pali, tralicci e manufatti di ogni genere;
  - sia presentata apposita istanza di autorizzazione nel caso si preveda la realizzazione di recinzioni e/o accessi prospicienti le strade provinciali;
  - siano acquisiti i nulla osta degli Enti competenti per eventuali vincoli cui le aree attraversate sono sottoposte;
- Provincia di Taranto - Settore 8 - Servizio Attività Produttive, Agricoltura, Caccia - Pesca, trasporti e Marketing Territoriale e Politiche Comunitarie - Servizio Provinciale Agricoltura, prot. n. 19991 del 20.04.2009 non rilascia parere in quanto tra le attribuzioni del Servizio, non risultano comprese competenze per il rilascio di pareri e/o autorizzazioni relative al procedimento in oggetto;
- Provincia di Taranto - Settore 9 - Servizio Aree Protette - Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, prot. n. 21022 del 24.04.2009, precisa che non essendo a conoscenza della precisa ubicazione territoriale dell’impianto in progetto non è in grado di esprimere se lo stesso ricade in aree afferenti alla Rete natura 2000 (SIC e/o ZPS), ovvero nel Parco naturale “Terra delle Gravine”;

- Provincia di Taranto - Settore 4 Ecologia ed Ambiente - Servizio Energia, prot. n. 39633 del 01.09.2009, specifica che l'impianto in oggetto non è soggetto a rilascio di parere e/o nulla osta;
- Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, prot. n. 1699/4160 del 07.07.2009, rilascia nulla osta a condizione che:
  - la recinzione del lotto sia distante 4,00 m dalla proprietà demaniale al fine di garantire l'accesso per la manutenzione dell'impianto irriguo;
  - sia prodotto una proposta progettuale alternativa, per le condotte distributrici interne all'area di intervento, che garantisca il servizio ai consorziati confinanti;
  - siano prodotti elaborati progettuali specifici per le interferenze, parallelismi e intersezioni con condotte e/o canali di bonifica.
- Si precisa che ai fini del rilascio della concessione, la stessa va presentata all'Assessorato Demanio e Patrimonio;
- Comune di Palagianello, prot. n. 2009/0008290 del 03.09.2009, esprime parere di compatibilità urbanistica in merito al progetto di costruzione di un impianto fotovoltaico a condizione che si rispettino le disposizioni riportate nel Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 4 del 23.02.2009; con nota prot. n. 15943 del 04.09.2009, esprime parere favorevole ai soli fini paesaggistici;
- Comune di Taranto - Direzione Ambiente - Salute e Qualità della Vita - Servizio Ambiente, prot. n. 9149 del 18.06.2009, non esprime parere in quanto l'area interessata dall'impianto non ricade in ambito territoriale di competenza del comune;
- Comune di Castellaneta - Ufficio Tecnico Comunale, prot. n. 20698 28.08.2009, esprime parere di compatibilità urbanistica in merito al progetto di costruzione di un impianto fotovoltaico;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 0013033 del 29.07.2009 rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 032717 del 20.07.2009, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle opere connesse, confermando il parere espresso con nota prot. N. 010627 del 13.03.2009;
- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M./3 Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, prot. n. 34144 del 02.07.2009, rilascia nulla osta militare dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza;
- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, prot. n. 0063808 del 18.09.2009, rilascia, per quanto di competenza, nulla osta alla realizzazione dell'impianto in progetto;
- Anas S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia, prot. n. CBA-0030293-P del 08.09.2009, ribadisce che l'elettrodotto potrà essere posato solo al di fuori della sede stradale e al di sotto della scarpata e/o cunetta in terra. L'autorizzazione all'esecuzione dei lavori è subordinata al perfezionamento dell'autorizzazione amministrativa previa accettazione di un disciplinare tecnico;
- ASL Taranto - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Unità Operativa di Ginosa - Castellaneta, prot. n. 212 del 10.03.2009, rilascia parere igienico - sanitario favorevole a condizione che:
  - siano rispettate le norme di cui al D.Lgs. 152/2006;
  - siano rispettate le norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - siano rispettate le norme nazionali e regionali in materia di inquinamento da campi elettromagnetici;
  - siano rispettate le norme nazionali e regionali in materia di inquinamento acustico;
  - siano rispettate le distanze da insediamenti produttivi ed abitazioni;
  - sia evitato l'uso di diserbanti, prediligendo operazioni di sfalcio manuale e periodico delle aree interessate;
- la Società 9 Ren Asset S.r.l. deposita il piano tecnico di connessione vidimato da Enel S.p.A., già trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento, che elimina la cabina di consegna, inizialmente prevista in prossimità della C.P. di Castellaneta, al fine di evitare la realizzazione di manufatti in un area perimetrata ad alta pericolosità idraulica dal P.A.I.. Precisa, inoltre, che non ci sarà bisogno di alcuna

cabina aggiuntiva, in quanto verrà utilizzata la cabina già prevista all'interno del campo fotovoltaico.

Rilevato che:

- la Società ha provveduto ad inviare copia dell'autorizzazione n. 13093/2008 a nome della titolare dei terreni, rilasciata dall'Ufficio Provinciale Agricoltura di Taranto, all'abbattimento con reimpianto su altre proprietà aziendali degli alberi di olivo presenti nell'area di impianto;
- la Società in sede di conferenza di servizi ha dichiarato di aver provveduto ad eliminare la cabina di consegna, originariamente prevista in un area ad alta pericolosità idraulica (AP) del P.A.I., senza per questo ravvisare la necessità di un riposizionamento della stessa avendo deciso di utilizzare la cabina prevista all'interno del campo fotovoltaico;
- la Società con nota del 22 settembre 2009 ha confermato, dando riscontro al parere rilasciato dall'Autorità di bacino in merito alle osservazioni rilevate nella relazione geologica, che in fase esecutiva saranno previste opportune opere di regimentazione e deflusso delle acque meteoriche tali da evitare ogni possibile allagamento delle aree stesse;
- la Società in data 24 settembre 2009 ha comunicato di aver ottenuto dal comune di Palagianello l'Autorizzazione paesaggistica n. 2009/0008633, inerente le prescrizioni di cui all'art. 3.15 - zone archeologiche delle N.T.A. del P.U.T.T./P, e che la stessa è stata trasmessa al Servizio Urbanistica della Regione Puglia e alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- nella medesima nota del 24 settembre 2009, la Società ha dichiarato di aver trasmesso copia del piano tecnico di connessione vidimato da Enel a tutti gli enti coinvolti nel procedimento ad eccezione dell'Anas e dell'Autorità di Bacino cui era stato già trasmesso;
- il legale rappresentante della Società 9 Ren Asset S.r.l. ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree, in virtù di regolare contratto stipulato con i relativi proprietari;
- per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 11487 del 23.10.2009 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - ? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 8,00 MW ubicato nel Comune di Palagianello (Ta) località "Mass.Martellotta";
  - ? uno stallo MT in Cabina Primaria;
  - ? una linea interrata MT dedicata in uscita dalla Cabina Primaria "Castellaneta Marina";
  - ? una Cabina di Consegna;
- in data 12.11.2009 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società 9 Ren Asset S.r.l. ed il Comune di Palagianello l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 23.11.2009 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 010862 e della Convenzione al repertorio n. 010863;
- il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione

Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 8,00 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Palagianello località "Masseria Martellotta" (Ta).

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

#### DETERMINA

##### ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

##### ART. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società 9 Ren Asset S.r.l. con sede legale in Roma alla Piazza della Libertà n. 21, Partita IVA 01857710683 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 8,00 MW ubicato nel Comune di Palagianello (Ta) località "Mass.Martellotta";

? uno stallo MT in Cabina Primaria;

- ? una linea interrata MT dedicata in uscita dalla Cabina Primaria "Castellaneta Marina";
- ? una Cabina di Consegna;

#### ART. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

#### ART. 4)

La Società 9 Ren Asset S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

#### ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ? durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ? durata illimitata, per le opere a futura titolarità della Società distributrice dell'energia.

#### ART. 6)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

#### ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di

ripristino dell'originario stato dei luoghi.

#### ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

#### ART. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

#### ART. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Palagianello (Ta).

#### ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 15 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

